

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA SUGLI ERRORI NELLA MOBILITÀ

Trasferimento sbagliato, il Miur ora deve trovare il posto al docente

DI FRANCESCA DE NARDI

L'docenti con punteggi molto alti e quindi più meritevoli che, a causa dell'illegittimità dell'operato del Miur, si sono visti assegnare sedi lontanissime, a differenza di colleghi con punteggi inferiori che invece non si sono allontanati dal proprio territorio, hanno diritto ad essere trasferiti subito ad una sede di lavoro più vicina rispetto a quella in cui erano stati relegati.

Lo ha sancito il Tribunale di Foggia con la sentenza del 21 dicembre 2016 n. 8933. Nel caso in esame una docente di scuola secondaria di 1 grado, già iscritta nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, era stata assunta a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario delle assunzioni di cui all'art. 1, comma 98 della legge 107/2015 ed assegnata presso un istituto scolastico della provincia di Lecce.

La stessa aveva presentato domanda per partecipare alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali previste dall'art. 1, comma 108 della l. 107/2015. Tuttavia si era trovata assegnata all'ambito territoriale 0016 della provincia di Foggia (sede indicata nella domanda di mobilità come 25° preferenza) mentre altri concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con punteggio inferiore e privi di titolo di precedenza, erano stati assegnati nelle sedi indicate con maggiore preferenza. La docente con ricorso aveva chiesto, quindi,

che le venisse assegnata una sede diversa. Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina al Miur di assegnare alla docente una sede compresa nell'ambito Puglia 0017 (indicato dalla ricorrente come prima preferenza).

Dall'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo emerge inequivocabilmente, infatti, che nell'ambito territoriale Puglia 0017 erano stati assegnati insegnanti che concorrevano per la stessa classe di concorso, per la stessa tipologia di posto ed interessati alla medesima fase, ed aventi, tuttavia, un punteggio inferiore: è dunque evidente l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica che ha letteralmente sbagliato la valutazione delle graduatorie degli insegnanti, creando un caos nell'assegnazione delle sedi.

È bene segnalare, però, che questa sentenza oltre ad affermare la fondatezza della richiesta della ricorrente, ha riconosciuto anche il periculum in mora: è innegabile, infatti, che il trasferimento presso una sede lavorativa distante circa 250 km dal proprio luogo di residenza incida negativamente sulla vita personale e di relazione. Per il giudice, quindi, «tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, sono adeguatamente evitabili con un provvedimento di natura cautelare idoneo a preservare il diritto invocato, verosimilmente sussistente, durante il tempo necessario a farlo valere in maniera ordinaria».

© Riproduzione riservata

